

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIOREGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N 000724 DEL 11 APR. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, nella forma di RdO MePA per l'affidamento della fornitura per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente alla ASL Roma 5.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data, 11 APR. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Velia Bruno

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data, 11 APR. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: _____

Registrazione n. _____

del 03.04.2023Il Direttore ad interim UOC Bilancio
Dott. Fabio Filippi

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento _____

Il Responsabile F.O. Servizi e Beni Economici
Dott. Francesco Seno _____Il Direttore UOC Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci _____La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine
da n. 2 allegati composti da un totale di pagine n. 44

Il **Direttore UOC Appalti e Contratti** relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022,

PREMESSO che con Deliberazione n. 458 del 11.03.2021 la ASL Roma 5 ha aggiudicato la RdO MePA n. 2706175 relativa all'affidamento biennale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente alla ASL Roma 5, al RTI MAG / SEVEARAL;

CHE con nota prot. 10931 del 15.03.2023 il Direttore Generale, alla luce della prossima scadenza del servizio di brokeraggio, ha disposto alla UOC Appalti e Contratti di attivare una procedura di gara, sulla base del capitolato di gara da prodursi dalla UOC Affari Legali;

TENUTO CONTO della comunicazione mail del 30.03.2023 e successiva del 31.03.2023, conservate agli atti del procedimento, con le quali il Direttore UOC Affari Legali ha trasmesso il capitolato di gara definitivo per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente alla ASL Roma 5, da affidarsi per il periodo di 36 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi;

RILEVATO che, a seguito di verifica effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), non risultano ad oggi in essere Convenzioni attive per il servizio di che trattasi;

TENUTO CONTO che conseguentemente alla trasmissione da parte della UOC Affari Legali della documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di gara, la UOC Appalti e Contratti ha predisposto il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati indispensabili all'attivazione della procedura di gara;

RITENUTO per quanto sopra, dover procedere all'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nella forma di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO MePA), in ottemperanza al dispositivo dell'art. 26 comma 3 della L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i, per l'affidamento della fornitura per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente alla ASL Roma 5, aventi le caratteristiche tecniche specificate dalla UOC Affari Legali, per un importo annuo presunto pari a € 12.141,57, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del del D.Lgs. 50/2016, invitando le ditte iscritte al relativo Bando MePA a fornire la propria migliore offerta.

PROPONE


Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, di:

1. autorizzare l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nella forma di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO MePA), in ottemperanza al dispositivo dell'art. 26 comma 3 della L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i, per l'affidamento della fornitura per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente alla ASL Roma 5, aventi le caratteristiche tecniche specificate dalla UOC Affari Legali, per un importo annuo presunto pari a € 12.141,57, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del del D.Lgs. 50/2016, invitando le ditte iscritte al relativo Bando MePA a fornire la propria migliore offerta.
2. approvare il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e relativi allegati, tutti allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

3. dare atto che con il successivo provvedimento di affidamento della fornitura di che alla presente, verrà nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. di autorizzare ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e smi, il RTI MAG / SEVEARAL alla prosecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo occorrente alla ASL Roma 5 agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Deliberazione n. 458 del 11.03.2021, per ulteriori 6 mesi o minor tempo strettamente necessario all'aggiudicazione della gara che con la presente si indice.
5. disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE


Parere Favorevole
Data 11 APR. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Parere favorevole
Data 11 APR. 2023

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11 luglio 2022,

Vista superiore proposta di deliberazione formulata dal Direttore UOC Appalti e Contratti che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta:

DELIBERA


di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore UOC Appalti e Contratti;

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito




PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: _____

11 APR 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

Tivoli, _____



RDO MEPA, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ VANTAGGIOSO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 36 MESI, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Capitolato tecnico

Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Azienda con le modalità previste nel presente capitolato. Le polizze attualmente in corso di contratto sono le seguenti:

- 1) All Risks Property
- 2) Polizza RC patrimoniale
- 3) Polizza kasko chilometrica
- 4) Polizza cumulativa infortuni
- 5) RCA-ARD Libro matricola

Il servizio prevede le seguenti attività:

- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Azienda è soggetta;
- Indagini di mercato in base alle richieste avanzate dall'Azienda per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative necessarie all'Azienda, in particolare nell'espletamento delle gare di appalto e nella fase di redazione dei relativi atti con l'esclusione della clausola broker, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Azienda di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle compagnie di assicurazione;
- assistenza al RUP nella gestione della gara anche al fine di poter fornire chiarimenti di natura tecnica che saranno richiesti dai concorrenti;
- redazione del bilancio tecnico dei contratti assicurativi;
- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze emesse, nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti stipulati (segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e controllo delle appendici emesse dalle compagnie assicurative, verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle compagnie assicurative entro i termini necessari a garantire all'Azienda la continuità della copertura assicurativa, verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizione sinistri) assistenza, relativamente alla sola copertura assicurativa RCT/O, conformemente al DCA 287/2017;
- relazione semestrale sulle coperture assicurative esistenti che evidenzia gli eventuali rischi non coperti al fine di procedere all'aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Azienda ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- interventi formativi e di aggiornamento sul personale dell'Azienda addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
- assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia di sinistro da parte dell'Azienda verrà fatta alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso

nei confronti della compagnia assicurativa (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT);

- analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione dell'eventuale replica;
- partecipazione alle sedute del Comitato Valutazione Sinistri aziendale;
- rapporto semestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle compagnie assicurative con l'indicazione del relativo importo.

L'elenco delle attività suddette non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Azienda in relazione alla gestione dei contratti assicurativi.

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c..

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti organi dell'amministrazione.

Modalità di svolgimento del servizio e organizzazione.

Il broker eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente capitolato.

Per l'espletamento del servizio, il broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Azienda nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine, il broker dovrà mantenere in essere un ufficio operativo e dovrà designare un referente per l'Azienda, che sarà il responsabile del servizio, e dedicare allo svolgimento del servizio stesso, personale professionalmente qualificato. Le richiamate figure professionali saranno quelle individuate dal broker.

Durata del servizio.

La durata del servizio viene fissata per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio che sarà indicata nell'atto di stipula, eventualmente prorogabile di ulteriori 24 mesi

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005.

Qualora, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte della Regione Lazio o di altro committente centralizzato, l'Azienda risolverà il contratto in corso senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni.

Obblighi del broker.

Il broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Azienda nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;

- non potrà impegnare in alcun modo l'Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione che comporti modifiche rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Azienda. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c.;
- manterrà a suo carico tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi e dovrà mettere a disposizione dell'Azienda tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Obblighi dell'Azienda.

L'Azienda si impegna a:

- rendere noto in tutte le procedure per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione dell'affidamento e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto stesso;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio;
- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker, peraltro non vincolante per l'Azienda,

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Azienda.

Fase transitoria e conclusione.

Per fase transitoria di conclusione si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker, in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

In questa fase, l'aggiudicatario dovrà garantire oltre alla gestione ordinaria, le attività relative alla consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker ed il trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa.

Divieto di cessione del contratto di subappalto.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Non è consentito il subappalto del servizio e/o di parti del medesimo. Il subappalto del servizio o di parti del medesimo sarà

considerato grave inadempimento contrattuale e determinerà l'immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Cessione dei crediti.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda.

Copertura assicurativa.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare copia conforme di polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 112 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 depositata presso l'IVASS.

Pagamento dei premi.

Nell'ambito della gestione delle polizze, ad eccezione della polizza di Responsabilità Civile di strutture sanitarie pubbliche, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna e obbliga a versarli all'assicuratore in nome e per conto dell'Azienda nei tempi e nei modi convenuti con l'assicuratore stesso. Il broker trasmette all'Azienda i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi preventivamente alla scadenza indicata nelle polizze. L'Azienda provvede al pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1091 del c.c.. Si considera come pagamento effettuato nelle mani del broker quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità operativa economico - finanziaria aziendale a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al broker a mezzo posta elettronica o altri sistemi telematici. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Azienda. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

DUVRI.

L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI.

In ogni caso l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Risarcimento danni.

L'Azienda avrà diritto al risarcimento dei danni che, tenuto conto della natura dell'incarico eventualmente dovesse subire, per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker, inadempienze e/o inosservanze di disposizioni di legge o del presente capitolato.

Normativa di riferimento.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

Risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterate inadempienze, è riservata all'Azienda la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione alla parte, con effetto dal novantesimo giorno alla data di notifica della risoluzione stessa e fatti salvi i maggiori danni.

Il contratto si intenderà, altresì risolto di diritto qualora, nel corso della sua vigenza sopraggiungesse l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio di brokeraggio a seguito dell'espletamento di gara unica regionale ovvero qualora sopraggiungessero disposizioni della Regione Lazio che disciplinano il servizio nelle more del passaggio al nuovo regime, alle medesime condizioni in essere.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 e nel caso di fallimento.

Tutela dei dati.

Le notizie ed i dati relativi alla ASL Roma 5, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate da parte dello stesso appaltatore, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda.

Dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riguardo alle norme sulla eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge medesima. Sia l'Azienda che il broker autorizzano l'altra parte al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Pubblicità.

L'Azienda si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di brokeraggio in oggetto ed a dare notizia comunque alle parti, in particolare in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

Controversie.

Tutte le controversie, insorte in merito all'applicazione, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Tivoli.



REGIONE
LAZIO

RDO MEPA, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ VANTAGGIOSO, AI SENSU DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PER 36 MESI, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Disciplinare di gara

Art. 1 (Oggetto dell'Appalto)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente alla ASL Roma 5.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

L'appalto è costituito in un lotto unico di aggiudicazione.

Tutte le caratteristiche tecniche sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo gara è:

CIG 9753833D9C.

Art. 2 (Valore dell'appalto)

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 36.424,72 triennali, al netto di imposte e contributi di legge, corrispondente alle percentuali da applicare ai premi imponibili delle polizze assicurative, spettante per il servizio di consulenza e brokeraggio.

Il servizio non comporta onere aggiuntivo per questa ASL, essendo la provvigione ricompresa nel premio di assicurazione e verrà remunerato dalle compagnie assicuratrici risultate affidatarie con Deliberazione n. 171 del 30.01.2023 e come di seguito specificato:

Compagnia	Oggetto	Decorrenza (validità fino al 31.12.2025)	Premio annuo imponibile	Percentuale per clausola broker	Provvigione annua brokeraggio	Provvigione totale brokeraggio
Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco e C. sas	Incendio / All Risks	01/05/2023	€ 58.923,70	8%	€ 4.713,90	€ 14.141,69
XL Insurance Company SE	RC Patrimoniale	01/04/2023	€ 10.490,00	8%	€ 839,20	€ 2.517,60
The Opportunity Partners srl	Kasko Chilometrica	01/05/2023	€ 10.140,00	5%	€ 507,00	€ 1.521,00
Generali Italia S.p.A.	Infortuni Cumulativa	01/05/2023	€ 67.962,20	8%	€ 5.436,98	€ 16.310,93
HDI Italia S.p.A.	RCA /CVT	01/05/2023	€ 12.890,00	5%	€ 644,50	€ 1.933,50
TOTALE					€ 12.141,57	€ 36.424,72

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Art. 3 (Requisiti di ordine generale)

3.1 I concorrenti dovranno:

- 3.1.1. dichiarare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 50 del 2016, attraverso presentazione di dichiarazione unica sostitutiva, allegata in fac-simile alla RdO n. 2588338;
- 3.1.2. provare l'iscrizione, per attività inerenti al servizio oggetto di gara, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016. Si specifica che i dati dell'iscrizione dovranno essere inseriti nell'Allegato 2B – DGUE Parte IV "Criteri di selezione", Sezione A "Idoneità", lett.1);
- 3.1.3. iscrizione al Registro di cui all'art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n.209 e del regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006 sezione "B-broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- 3.1.4. possedere, nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella "black list" di cui all'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero, in alternativa, prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima).
- 3.2 Tutti i predetti requisiti, in caso di associazioni temporanee d'impresе o consorzi ordinari (costituiti o da costituirsi), dovranno essere riferiti a ciascuno dei soggetti costituenti l'associazione o il consorzio ordinario. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 45 del D.Lgs 50/2015, i requisiti dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.
- 3.3 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso della idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
- 3.4 Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Art. 4 (Requisiti speciali)

4.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

4.1.1 Pena l'esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell'offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2019/2018/2017), un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari alla base d'asta complessiva.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

4.1.2 Essere in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso di validità. La comprova del requisito è fornita con un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 - 1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2020/2021/2022) almeno un contratto avente ad oggetto servizi di brokeraggio assicurativo a favore di Enti Pubblici o in regime di accreditamento con il pubblico che operano in ambito sanitario il cui importo complessivo, inteso come sommatoria delle provvigioni percepite, sia almeno pari alla base d'asta.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. (Nel caso in cui le amministrazioni dovessero rilasciare tali certificati riportanti, al loro interno, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", si conferma che tali attestazioni potranno essere presentate ai fini della comprova dei requisiti e saranno, a tale fine, ritenute ammissibili ai fini della procedura in oggetto);
- copia dei contratti stipulati con le amministrazioni, completi di copia delle fatture e del documento bancario attestante il pagamento delle stesse, che attestino il buon esito delle prestazioni a proprio favore. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti stipulati con i privati, completi di copia delle fatture e del documento bancario attestante il pagamento delle stesse, che attestino il buon esito delle prestazioni a proprio favore. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Si precisa che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e relativo allegato XVII.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

Art. 5 (Documento di Gara Unico Europeo)

- 5.1 Ai sensi dell'art. 85 del Codice i concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti articoli 3 e 4 attraverso una dichiarazione redatta in conformità al modello allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla GURI del 27 luglio 2016 n. 174) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". Rivendibile al seguente indirizzo:
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>
- 5.2 Il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, quindi allegato all'offerta.
- 5.3 Il concorrente dovrà compilare le parti II, III, IV e VI) del DGUE; qualora determinati campi non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, il concorrente ha la facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo "vedasi allegato n. ...".
- 5.4 In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (lettere d), e), f), g) dell'art. 45 comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del codice medesimo), tale documento deve essere reso da ciascuna società facente parte dell'operatore economico.

Art. 6 (Modalità di presentazione offerta e criteri di ammissibilità)

- 6.1. L'offerta dovrà essere presentata tramite il portale del MePA attraverso offerta in risposta alla RdO e dovrà indicare l'importo triennale pari ad € 36.424,72.
L'offerta dovrà avere validità per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta stessa.
- 6.2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - 6.2.1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia digitale di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;
 - 6.2.2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - 6.2.3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.
- 6.3. La documentazione da produrre, dovrà essere prodotta espressamente con apposizione di firma digitale.

6.4. In caso di concorrenti non stabili in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; si applica l'art. 54, comma 1, del codice.

6.5. La dichiarazione attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva e quella delle comunicazioni di cui all'art. 76 del codice dovranno essere redatte sugli apposti modelli allegati al presente disciplinare di gara.

6.6. **L'offerta dovrà essere corredata di:**

6.6.1. dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, del d.P.R. n. 445 del 2010, redatta sulla base dell'allegato "1", dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 80, comma 1) del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;

6.6.2. come previsto dall'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), la Stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria. Deve essere presentata la dichiarazione di cui al successivo art. 11.2;

6.6.3. documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>) compilato e firmato digitalmente;

6.6.4. dichiarazione patto di integrità, redatto sulla base dell'allegato "2";

6.6.5. dichiarazione clausola pantouflage, redatto sulla base dell'allegato "3";

6.6.6. scheda Fornitore, redatta sulla base dell'allegato "4";

6.6.7. PassOE;

6.6.8. **l'Offerta Tecnica**, che deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:

- Relazione tecnica ("progetto di servizio")
- Allegati alla relazione tecnica: curricula vitae del personale contenente lo staff dedicato; sezione dedicata alle sole rappresentazioni delle funzionalità espletate dagli strumenti informatici messi a disposizione del Committente.

Relativamente alla sopracitata "Relazione tecnica", si precisa quanto segue:

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica organizzativa (progetto di servizio) dettagliata, illustrativa delle modalità di svolgimento del servizio oggetto della presente gara, tenendo conto sia delle caratteristiche e delle condizioni di esecuzione del servizio definite nel capitolato speciale sia in ordine agli aspetti su cui verterà il giudizio di merito tecnico- qualitativo, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella riportata nel successivo art. 7.

È richiesta un'attenzione particolare all'aspetto espositivo della relazione tecnica la quale dovrà essere strutturata come segue:

- una prima parte in cui, per ogni attività da svolgere elencata nel capitolato, dovrà essere illustrata la modalità di esecuzione del servizio;
- una seconda parte riferita analiticamente a ciascun criterio/subcriterio di valutazione del merito tecnico-qualitativo (come indicati nella tabella di cui al successivo art. 7) al fine di consentire alla commissione giudicatrice l'espressione del relativo giudizio/punteggio.

Tale suddivisione (prima e seconda parte) della relazione tecnica-organizzativa richiesta ai concorrenti è funzionale alla Stazione Appaltante in questi termini:

- ✓ tramite la lettura della prima parte, la Commissione deve valutare la piena rispondenza dell'offerta tecnica alle caratteristiche indicate nel capitolato speciale;
- ✓ se l'offerta tecnica è rispondente nei termini di cui sopra, la Commissione giudicatrice all'uopo nominata procederà alla valutazione della medesima tramite la lettura della seconda parte, attribuendo il punteggio relativo merito tecnico-qualitativo.

Si precisa sin d'ora che eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni di seguito riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Si specifica che eventuali copertine e/o divisori non saranno conteggiati nel numero di facciate indicate.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e in massimo 40 facciate (ossia max n. 20 pagine fronte e retro). La copertina esterna del progetto, eventuali copertine interne, nonché il sommario/indice non verranno considerati nel computo delle facciate o pagine come sopra indicate.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato pdf non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo.

Il concorrente dovrà specificare se e quali parti delle indicazioni contenute nel Progetto Tecnico ritiene coperte da diritti di privativa relativi a segreti tecnici e commerciali, ovvero a marchi, brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale; in tal caso, l'Azienda ASL Roma 5 non consentirà l'accesso agli atti, eventualmente richiesto, a tale parte della documentazione se specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Sul resto della documentazione tecnica l'Azienda ASL Roma 5 consentirà l'accesso.

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione della ASL RM 5 si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Amministrazione della ASL RM 5 è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione. La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica, complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione della fornitura offerte da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui ai successivi artt. 6.7.3, 6.7.5 e 6.7.6 almeno dall'operatore economico capogruppo;

6.7. L'offerta dovrà altresì, qualora ne ricorrano le condizioni, essere corredata di:

6.7.1. limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

6.7.2. limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50 del 2016:

- a. se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016;
- c. per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui al precedente articolo 5, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d. nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;

6.7.3. limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs n. 50 del 2016, devono:

- a. possedere e dichiarare i requisiti e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 6.6.2;
- b. possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 5, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
- c. dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- d. ai sensi dell'articolo 45, comma 2 lettera c), del D.Lgs n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici

che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs n. 240 del 1991;

- 6.7.4. limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- a. gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
 - b. le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 6.6.2;
 - c. le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 4, se diverse dalle imprese esecutrici;
 - d. la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 6.6.2, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 5, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. c);
 - e. ai sensi dell'articolo 45, comma 2 lettera f), del D.Lgs n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- 6.7.5. limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
- a. ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - b. il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. a) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 47 del D.Lgs n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 7.6.2;
- 6.7.6. limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento (cfr. art. 10): ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- a. l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 4; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura integrale richiesta dagli atti di gara e non è ammesso, per una stessa categoria, il cumulo

- di una quota del requisito posseduto dall'offerente con una quota del requisito posseduto dall'impresa ausiliaria;
- b. alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- c. alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 6.6.2;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- d. alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

Art. 7 (criteri di affidamento dell'appalto)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione della totalità del punteggio previsto esclusivamente all'offerta tecnica, non essendo previsto alcun punteggio economico, secondo il seguente dettaglio:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (PTOT) sarà determinato sulla base del punteggio tecnico assegnato a ciascuna offerta.

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

(PT 100 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tutti i punteggi esposti nella successiva tabella sono "Punteggi discrezionali", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE	ID	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Aspetti valutativi	PT max
CAPITOLO 1 Modalità di esecuzione del servizio	1.1	Descrizione della metodologia proposta per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi	Concretezza ed esaustività, effettiva capacità della metodologia proposta di individuare, analizzare e ponderare i rischi	8
	1.2	Descrizione delle modalità operative per la gestione dei contratti assicurativi	Concretezza e precisione. Sarà valutata positivamente una gestione che preveda: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti; razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze; segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze	8
	1.3	Descrizione delle attività di supporto e affiancamento all'Ente nella gestione delle prestazioni di cui al Capitolato tecnico	Precisione, competenza e disponibilità nelle attività preparatorie alla predisposizione e gestione di procedure di gara, tempi di risposta a quesiti, tempi di produzione di analisi e pareri in supporto alle scelte strategiche dell'Ente, etc.	8
CAPITOLO 2 Modalità di gestione dei sinistri	2.1	Modalità dell'aggiornamento periodico dello stato dei rischi e dei sinistri e delle relative coperture assicurative	Concretezza e precisione, con indicazione delle modalità di gestione dei flussi informativi, specificando le attività a carico del broker e quelle a carico dell'Ente. Sarà valutata la disponibilità di un applicativo web - based per la consultazione dello stato dei sinistri	8
	2.2	Modalità previste per le attività di interruzione delle prescrizioni dei diritti dell'Ente nei confronti dell'assicuratore	Qualità della proposta: sarà valutata positivamente ed in maniera premiante l'attività di monitoraggio periodica affiancata da sistemi di alert	8
	2.3	Modalità operative per l'assistenza continua secondo quanto richiesto all'art.3, punto 9) del Capitolato tecnico	Concretezza e precisione, con valutazione rispetto ai tempi indicati e alla coerenza complessiva del progetto	8
	2.4	Attività e modalità di partecipazione del referente agli incontri del CVS	Qualità della proposta in termini di innovatività e coerenza	5
CAPITOLO 3 Risk management	3.1	Iniziative proposte per l'individuazione delle aree di attività esposte al rischio	Attuabilità, economicità e innovatività della proposta. Sarà valutata positivamente l'attività di valutazione del rischio "core" dell'Ente (clinico/sanitario), con estensione dell'analisi a tutte le tipologie di rischio, correlate alle funzioni esercitate dall'Ente medesimo (es. rischio professionale figure del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, tecnica e amministrativa, rischio	8

			farmacologico, property risk, cyber risk, rischio correlato alle attività di ricerca e di sperimentazione clinica)	
	3.2	Analisi e reportistica periodica sull'andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio	Analisi e reportistica periodica sull'andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio	8
CAPITOLO 4 Struttura organizzativa	4.1	Composizione dello staff tecnico dedicato all'erogazione del servizio	Adeguatezza ed esaustività della matrice ruoli/responsabilità rispetto al servizio richiesto. In particolare, verranno valutati i seguenti aspetti: i) numero delle risorse che si intende impiegare, con descrizione delle relative professionalità e competenze; ii) ruoli e responsabilità nell'organigramma del team di lavoro	8
	4.2	Curriculum Vitae del Responsabile del Servizio (referente tecnico)	Qualità della proposta, coerenza del CV ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'appalto	6
	4.3	Piano di formazione ed aggiornamento del personale	Qualità della proposta: tipologie di formazione (differenziate in funzione dei destinatari) previste annualmente, anche on-line; numero di giornate e/o moduli specifici	5
	4.4	Collegamenti informatici specificamente destinati alla erogazione del servizio	Qualità della proposta: ampiezza ed informazioni previste, personalizzazioni ed usabilità, con attenzione agli aspetti di sicurezza informatica	6
CAPITOLO 5 Servizi aggiuntivi	5.1	Servizi aggiunti offerti (a titolo esemplificativo: assistenza di un pool di professionisti, periti di parte, consulenti legali interni od esterni al Broker per la gestione dei sinistri nei vari rami assicurativi)	Sarà valutata la proposta di ulteriori servizi/prodotti senza alcun aggravio a carico del committente, con particolare riferimento a: i) rispondenza delle soluzioni proposte alle finalità del servizio oggetto dell'appalto; ii) efficacia e fattibilità delle soluzioni proposte.	6
TOTALE				100

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente.

7.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto (vedi prospetto sotto riportato); la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo"). Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo.

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
MEDIOCRE	Parzialmente rispondente, carente e generico	0
SUFFICIENTE	Rispondente ai requisiti ma poco strutturato, nel complesso accettabile	0,25
DISCRETO	Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi	0,50
BUONO	Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo	0,75

OTTIMO	Ampiamente superiore ai requisiti, chiaro, preciso, approfondito e innovativo	1
---------------	---	---

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

È facoltà della ASL Roma 5 di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta, o una sola offerta tra quelle presentate sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione esaminatrice delle offerte nel qual caso, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità, ovvero di non dar luogo, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/16 s.m.i., ad alcuna aggiudicazione.

7.3 La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Art. 8 (Modalità di svolgimento gara)

8.1. Esame delle condizioni di partecipazione:

8.1.1. Tutte le procedure di gara si svolgeranno in "seduta pubblica telematica" sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Consip, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- a. dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio (art. 83 del D.Lgs 50/2016);
- b. dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Disciplinare di Gara.

8.2 Cause di esclusione in fase preliminare:

8.2.1. La Stazione Appaltante provvederà a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Disciplinare di Gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a. che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016;
- b. che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016;
- c. che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016.

8.3 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti:

8.3.1. Sono esclusi dalle successive fasi di gara, senza che si proceda all'apertura delle successive buste telematiche, gli offerenti:

- a. che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 8.2;
- b. che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie,

non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dall' articolo 89 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

- c. che non hanno presentato l'impegno, rilasciato da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

8.4 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

8.4.1. Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 8.5, gli offerenti:

- a. che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 8.3, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b. che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80 comma 5 lettera m), del D.Lgs n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c. che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 6.7.3, lettera a);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 6.7.3, lettera b);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d. che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;

- e. i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 8.4, in quanto pertinenti;
- f. che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

8.5 Soccorso istruttorio

8.5.1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 9, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 8.4, la Stazione appaltante:

- a. assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b. l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;

8.6 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a. in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 8.5, lettera a);
- b. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 2016, alle condizioni di cui al comma 5 della stessa norma;
- c. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d. le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 8.5:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs n. 50 del 2016 o con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

Art. 9 (Subappalto)

Non è consentito il subappalto del servizio e/o di parti del medesimo.

Art. 10 (Avalimento)

L'impresa concorrente (o in caso di R.T.I. o di Consorzio, le singole imprese raggruppate, raggruppande o consorziate) può soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo attraverso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 50/2016.

Art. 11 (Garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

11.1. A garanzia degli obblighi assunti, le ditte partecipanti devono costituire una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del valore dell'appalto.

La cauzione provvisoria verrà svincolata, per le ditte non aggiudicatarie, al momento della aggiudicazione dell'appalto.

- 11.2. Inoltre deve essere presentato, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 11.3. La Ditta Aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dovrà fornire cauzione definitiva, pari al 10% del valore dell'appalto e comunque secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/16. Come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/16 e richiamato dall'art. 113 dello stesso Decreto, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La garanzia dovrà avere efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario. Il Fideiussore verserà, a semplice richiesta scritta del Committente/Beneficiario ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto, in conseguenza dell'inadempienza del Concessionario, nei limiti delle somme di cui al comma precedente. Il Fideiussore dovrà rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale ai sensi dell'art.1944 C.C. e ad avvalersi del termine previsto dal secondo comma dell'art.1957 del C.C. In nessun caso le spese e gli oneri derivanti dalla fidejussione potranno essere posti a carico del beneficiario.
- 11.4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquantapercento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 11.5. La cauzione definitiva verrà svincolata dopo che la ditta aggiudicataria avrà integralmente adempiuto al contratto e dopo che siano stati regolati tutti i rapporti contrattuali.

Art. 12 (Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto)

- 12.1. Il contratto non può essere stipulato prima:
 - 12.1.1. che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace;

12.1.2. dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, e 11, del D.Lgs n. 50 del 2016;

12.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta:

12.2.1. a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

12.2.2. a depositare presso la Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all'art. 11.1, stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016;

12.2.3. se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

12.2.4. se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;

12.2.5. è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Art. 13 (Penali)

13.1 Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.).

13.2 Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 14 (Tutela dei dati personali)

14.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE o GDPR), la ASL Roma 5 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

14.2 Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5 per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL Roma 5, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla ASL Roma 5 potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità richieste alla ASL Roma 5, in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

14.3 Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL Roma 5, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

14.4 Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. giudiziari) di cui all'articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

14.5 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UR.

14.6 Ambito di comunicazione di diffusione di dati

I dati saranno trattati dal personale della ASL Roma 5 che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e del personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere:

- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o di assistenza alla ASL Roma 5, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Giudicatrice e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241);
- Comunicati all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10.01.2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16 e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Lgs.

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.aslroma5.it sezione "Bandi di gara"; inoltre il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it

14.7 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

14.8 Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

14.9 Diritti del concorrente /interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di : i) ottenere , in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento , la categoria di dati trattati , i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso di ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi , per motivi legittimi al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

14.10 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

Titolare del trattamento è la ASL Roma 5, Via Acquaregna 1-15 – 00019 Tivoli (Rm) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RDP)

14.11 Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro-tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento, come sopra definito, dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della ASL Roma 5, per le finalità sopra descritte.

L'impresa aggiudicataria verrà designata, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, quale Responsabile del Trattamento dei dati per conto del Titolare del Trattamento in forza di sottoscrizione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente documento si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati.

Art. 15 (Fallimento dell'Appaltatore)

- 15.1 Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 15.2 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

Art. 16 (Risoluzione del contratto – Clausole risolutive espresse)

- 16.1 La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- 16.1.1 il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- 16.1.2 con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
 - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- 16.1.3 l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- 16.1.4 l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
- 16.2 Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- 16.2.1 l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- 16.2.2 il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
- 16.3 Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
- 16.3.1 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 16.3.2 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
- 16.4 Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- 16.5 Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
- 16.6 Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 16.7 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 16.8 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
- 16.9 Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà fatta all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).
- 16.10 In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del

verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo

Art. 17 (Controversie)

- 17.1 Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per quanto non contenuto nel presente Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 17.2 Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Rup, altrimenti non saranno presi in nessuna considerazione.
- 17.3 Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
- 17.4 Il direttore dell'esecuzione del contratto darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dell'esecuzione del contratto provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Il Direttore
UOC Appalti e Contratti
dott. Mario Petrucci



ALLEGATO I

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

RDO MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO



Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____

Prov. _____, il _____ domiciliato presso la sede legale sotto indicata in qualità di
_____ e legale rappresentante della _____

Con sede in _____ Prov _____, via _____

n. _____ CAP _____ codice fiscale _____ e partita IVA
_____ presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa".

- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti e falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- Ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
- Per un ammontare complessivo a base d'asta per la durata di 12 mesi, pari a € _____ Iva esclusa
Importo triennale € _____ Iva esclusa.

DICHIARA

Che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

impresa singola

consorzio stabile

consorzio tra imprese artigiane

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro

GEIE

Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/ Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*

mandante RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*

. (capogruppo) _____

. (mandante) _____

. (mandante) _____

. (mandante) _____

e altresì,

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

1) Che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett.f-bis) ed f-ter) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

2) Di:

indicare nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , così come individuati dal Comunicato ANAC dell' 8 novembre 2017

Ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____ ;
_____ ;

3) Che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) punto 2), D.Lgs. 81/2008;

4) Di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

5) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

6) (in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre del 2001)

di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14/12/2010;



ovvero

di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14/12/2010 ed allegare copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

- 7) *(In caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia)* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/72 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) Di:

autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero

non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- 9) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- 10) *(In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. 16/03/1942 n. 267;
- 11) *(In caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE)*

Che l'R.T.I./Consorzio Ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) /informatica) del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

12) *(in caso di Rete d'Impresa)*

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante Contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) /informatica

Ovvero

Contratto redatto in altra forma *(indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete)*
_____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica;

ovvero *(nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete)*



che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza /priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:

- Già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete , redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 - Costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.
- 13) (in caso di RTI/Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi) che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____



14) (in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e di Rete di Imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica*) che il Consorzio/Rete di Impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese):

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

* Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata



ALLEGATO 2
PATTO D'INTEGRITÀ

**RDO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

B

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei o reti di imprese l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive



ALLEGATO 3
CLAUSOLA PANTOUFLAGE

**RDO MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**CLAUSOLA PANTOUFLAGE**

Il/La sottoscritto/a.....(Cod. Fiscale.....)
nato/a il.....a.....(Prov.....), in
qualità di.....
dell'Impresa con
sede legale a.....(Prov.....), in Via/Piazza.....
Codice Fiscale.....Partita IVA.....

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del citato decreto:

al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – **pantouflage o revolving doors**):

- Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Luogo e data.....

Il Legale Rappresentante o Procuratore

.....

(firma per esteso e leggibile)

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della società'

all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- l'escussione della cauzione definitiva, costituita come da Capitolato
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità.

Luogo e data

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della società'

ALLEGATO B
**Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di
esclusione**

Uffici/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____

Prov _____, via _____, n _____, CAP _____

Tel _____ e-mail _____

PEC _____

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999

Provincia di _____, Ufficio _____ con sede in

_____, via _____ n. _____

CAP _____ Tel _____ fax _____

e-mail _____ PEC _____

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente




ALLEGATO 4
SCHEMA FORNITORE

**RDO MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIO

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO (*): Via _____

n. _____ CAP _____ Località _____

Prov. _____

P.IVA _____

CODICE
FISCALE: _____

N. TELEFONO (*) _____

N. FAX (*) _____

INDIRIZZO E-MAIL (*) _____

INDIRIZZO PEC (*) _____

MODALITA' DI PAGAMENTO _____

CODICE IBAN _____

RAPPRESENTANTE DI ZONA: _____

N. CELLULARE _____ E-MAIL _____

N.TEL.UFFICIO GARE _____

N. FAX UFFICIO GARE _____

NSO _____

(*) N.B.: inserire i dati da utilizzare per gli inviti alle gare e le comunicazioni varie inerenti i contratti

Data _____

Timbro della Ditta e firma del Titolare o Legale rappresentante
